

ALLEGATO G

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI

Art.1

1. Ai sensi dell'art. 40 del D. I. n.44 del 01/02/2001, il Dirigente Scolastico può stipulare, con esperti esterni al mondo della scuola, contratti di prestazione d'opera per l'insegnamento in progetti ed attività formative rientranti nel PTOF dell'Istituto, ivi compresi quelli relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON) sostenuti dal Fondo Sociale Europeo.
2. L'utilizzazione di docenti esperti esterni al mondo della scuola viene disposta allorché si rende necessario, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto o dell'attività formativa di riferimento, dover disporre di specifiche e peculiari competenze professionali e di particolari specializzazioni rispondenti alle esigenze didattiche, anche maturate dall'esperienza realizzata nel particolare settore lavorativo.
3. L'affidamento a esperti esterni per lo svolgimento di particolari attività può essere effettuata solo a condizione che il Personale della scuola non disponga delle competenze richieste per le iniziative medesime o che, in caso di competenze documentate o acclamate, non siano disponibili a svolgerle.
4. L'individuazione dell'esperto esterno al quale affidare l'incarico avviene sulla base dei seguenti requisiti generali:
 - a) possesso dei titoli culturali necessari all'espletamento dell'incarico;
 - b) coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo;
 - c) pregresse esperienze professionali;
 - d) per le Agenzie: accreditamento presso il MIUR quale soggetto che eroga formazione, ai sensi del D.M. n.177/2000.
5. Possono essere individuati dai rispettivi bandi altri requisiti di tipo specifico, in rapporto alla tipicità del progetto, da considerare in aggiunta ai requisiti generali.
6. L'individuazione dell'esperto avviene, di norma, all'esterno del sistema scolastico; tuttavia, in presenza di particolari meriti e requisiti posseduti dai richiedenti e debitamente documentati, potranno essere individuati anche esperti interni al mondo della scuola, in servizio nelle scuole statali e non statali.
7. L'attività di docenza nei corsi non è compatibile con quella di componente del Gruppo di progetto, né con quella di tutor, affidata a docenti interni.
8. L'attività di monitoraggio e di valutazione di processo sarà assegnata ad esperti e/o a società che dimostrino di possedere specifiche competenze nel settore di pertinenza.
9. Qualora vi sia disponibilità di più esperti per uno stesso incarico, a parità di requisiti, la preferenza è accordata a quello fra gli esperti stessi che nell'ordine vanta:
 - a) precedenti esperienze specifiche effettuate nelle Istituzioni scolastiche pubbliche;
 - b) appartenenza ad Istituzioni scolastiche pubbliche;
 - c) appartenenza ad associazioni professionali no profit;
 - d) appartenenza ad associazioni /enti che operano per la promozione /diffusione di quel curriculum disciplinare e/o extracurricolare per il quale è invitato a partecipare.
10. Quanto stabilito nei precedenti punti del presente articolo si intende valido anche nel caso di incarichi per attività non rivolte agli studenti, ma indispensabili per il funzionamento generale dell'Istituto e per l'assolvimento di specifici obblighi istituzionali, quali ad esempio la formazione, in servizio, del Personale, la vigilanza sanitaria se necessaria, la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, fermo restando il possesso

dei titoli professionali necessari, in caso siano espressamente previsti e richiesti dalle disposizioni di legge vigenti per le specifiche attività svolte.

- 11.** La misura del compenso lordo massimo, riferito a prestazioni orarie, da attribuire agli esperti:
- a) per attività d'insegnamento rivolte agli studenti, o per corsi di aggiornamento e formazione rivolti al Personale docente e non docente dell'Istituto, è quella prevista per l'attività aggiuntiva d'insegnamento del Personale docente, a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica;
 - b) per attività di non insegnamento, ma propedeutiche ad attività didattiche, specie se riferite alla predisposizione di progetti e iniziative per l'ampliamento dell'offerta formativa e per la cura di aspetti logistici ad essi connessi, è quella prevista per l'attività aggiuntiva di non insegnamento del Personale docente, a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica;
 - c) la misura del compenso lordo massimo complessivo, attribuibile ad esperti che garantiscano l'attività di sorveglianza sanitaria, di cura del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e tutte quelle attività che presuppongano l'iscrizione ad appositi albi professionali, viene determinata dal Dirigente Scolastico possibilmente sulla base dei tariffari predisposti dagli ordini professionali e previa valutazione di casi analoghi di altre istituzioni scolastiche che si avvalgono delle medesime prestazioni.

Art.2 – Pubblicizzazione dei bandi

I bandi relativi ai progetti e alle attività di cui ai precedenti articoli saranno resi noti e pubblicizzati attraverso l'Albo dell'Istituto.

Art. 3 – Procedura per la stipula dei contratti

1. Per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi di selezione, la determinazione del compenso e l'individuazione dei contraenti, si applicano le norme vigenti disciplinanti la materia dei contratti di prestazione d'opera.
2. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.
3. Nel contratto devono essere specificati:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) i termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - c) il corrispettivo della prestazione indicato al lordo di ogni e qualsiasi onere;
 - d) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - e) le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
4. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e di assolvere tutti i doveri didattici, in conformità alle vigenti disposizioni.
5. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
7. È istituito presso l'ufficio di segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 4 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n°165.